

***Contributo superbonus per lavori agevolati  
al 70%: istanza entro il 31 ottobre 2024  
ma non per tutti***



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che è stato **approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%"** con le relative istruzioni.

Si tratta dell'**istanza** per il **riconoscimento del contributo a fondo perduto**, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, **legato agli interventi edilizi del Superbonus, detraibili al 70%**.

Il contributo è riconosciuto in riferimento alle **spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 per gli interventi Superbonus che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%**.

Il contributo è destinato ai **contribuenti con un reddito di riferimento, calcolato in base al quoziente familiare, non superiore a 15 mila euro**.

**L'istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024 on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate**

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Soggetti destinatari e requisiti per la richiesta del contributo

L'art. 1, comma 2, del DL 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto **l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del DL n. 34 del 2020.**

**Il contributo a fondo perduto spetta nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti di seguito riportati da attestare nel modello di istanza:**

- ✓ **il richiedente deve essere una persona fisica** che non agisce nell'esercizio di attività di impresa, arte, o professione;
- ✓ il richiedente deve avere un **reddito di riferimento, in base al quoziente familiare**, per il 2023 **non superiore a 15mila euro**;

### Osserva

A differenza dell'ISEE, che considera anche il patrimonio, inclusi i depositi bancari, **il quoziente familiare si determina in base ai redditi complessivi del nucleo familiare.**

Nel dettaglio, la norma specifica che **il reddito di riferimento è ottenuto sommando i redditi complessivi dell'anno precedente del contribuente, del coniuge o partner dell'unione civile o convivente e dei familiari a carico diversi dal coniuge. Il totale viene diviso per un numero di parti determinato seguendo la tabella di seguito riportata.**

	Numero di parti
<b>Contribuente</b>	<b>1</b>
Se nel <b>nucleo familiare è presente un coniuge</b> , il partner dell'unione civile o il convivente	<b>si aggiunge 1</b>
<b>Un familiare</b>	<b>si aggiunge 0,5</b>
<b>Due familiari</b>	<b>si aggiunge 1</b>
<b>Tre o più familiari</b>	<b>si aggiunge 2</b>

- ✓ **gli interventi edilizi devono essere stati effettuati sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali dell'edificio** di cui tale unità immobiliare fa parte, sulla quale il richiedente ha titolo di possesso (proprietà o altro diritto reale di godimento) o di detenzione;

Si tratta, in particolare, degli **interventi effettuati su unità immobiliari inserite all'interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

- ✓ sono **ammesse le spese sostenute dal richiedente, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024**, relative agli interventi edilizi previsti all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto Rilancio, detraibili dall'Irpef con percentuale del 70%;

**Il contributo copre le spese rimaste a carico del richiedente**, non coperte da detrazioni o cessione del credito, **fino a un massimo di 96.000 euro**.

In particolare:

- ✓ nel caso di **spesa agevolabile complessivamente sostenuta inferiore o pari a 96mila euro**, il contributo ammonta al 30% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente;
- ✓ nel caso di **spesa agevolabile complessivamente sostenuta superiore a 96mila euro**, ammonta al 30% dell'importo massimo proporzionalmente attribuibile al richiedente, determinato moltiplicando 96mila per il rapporto tra l'importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e l'importo della spesa agevolabile complessivamente sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

L'ammontare del contributo non potrà, in alcun caso, superare l'importo di 28.800 euro.

Si precisa che nel predetto limite sono computate sia le spese sostenute direttamente dal contribuente che quelle allo stesso imputate dal condominio con riferimento agli interventi condominiali.

**Sono ammissibili le spese che non sono state detratte attraverso l'Irpef e quelle per le quali non è stato applicato lo sconto in fattura.**

- ✓ **gli interventi edilizi devono aver raggiunto, alla data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato** ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, debitamente comunicata nei termini previsti all'Agenzia delle entrate e accettata dal cessionario.

**Se il soggetto in possesso dei requisiti è deceduto prima della presentazione dell'istanza**, ciascun **erede può presentare l'istanza** (in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal *de cuius*), purché:

- il *de cuius*, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, fosse in possesso dei requisiti sopra riportati;

- l'erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dell'intervento.

### **Erogazione del contributo**

Le modalità di erogazione del contributo prevedono che **il contribuente deve presentare entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, l'istanza** all'Agenzia delle entrate **contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra**. Le domande presentate successivamente non saranno prese in considerazione.

#### **Osserva**

**Ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo** in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

**L'istanza può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario** di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate

Se il **contributo viene richiesto da un erede**, è necessario inserire anche il codice fiscale del *de cuius*.

Nel caso in cui il **richiedente sia un minore o una persona sotto tutela**, bisogna fornire il codice fiscale del legale rappresentante.

Nell'utilizzo dei fondi disponibili è prevista una **priorità per le richieste di contributo inoltrate dai contribuenti che adibiscono ad abitazione principale l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l'unità immobiliare facente parte del condominio e che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.**

Nel caso in cui residuino risorse dopo aver soddisfatto le richieste di contributo da parte dei soggetti di cui sopra considerati "prioritari", **sono erogati contributi agli altri soggetti richiedenti**. In particolare, è stabilito che:

- **se le risorse stanziare sono sufficienti per l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti**, l'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell'importo richiesto;
- **se le risorse stanziare non sono sufficienti** ad assicurare l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi a favore dei soggetti richiedenti "prioritari".

Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate lo recupera in base alle disposizioni contenute nell'articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973. **È consentita, comunque, la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.**

Per espressa previsione normativa, **il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.**

### La domanda

**Il modello per la domanda per il contributo a fondo perduto è strutturato in tre sezioni: Quadro A, Quadro B e Quadro C.**

**Quadro A:** in questa sezione vanno indicati **i dati catastali dell'immobile** su cui sono stati effettuati gli interventi edilizi.

**Quadro B:** il quadro è diviso in due sezioni:

- ✓ nella **prima sezione**, vanno indicati i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente (e/o del *de cuius*, se applicabile) e i redditi complessivi conseguiti nel 2023;
- ✓ la **seconda sezione** è dedicata alle spese sostenute per gli interventi edilizi effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, al lordo dell'eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione, includendo anche la data del primo bonifico eseguito per il pagamento dei lavori.

**Quadro C:** la sezione è un **riepilogo dei dati forniti nei precedenti quadri e contiene tutte le informazioni necessarie per calcolare l'importo del contributo.**

### Osserva

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende presentare una **istanza di rinuncia** deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, devono essere compilati solamente i campi del codice fiscale del richiedente, dell'eventuale "de cuius", dell'eventuale legale rappresentante e dell'eventuale intermediario delegato.

**La rinuncia riguarda sempre l'importo totale del contributo e deve essere trasmessa, anche in questo caso, entro il 31 ottobre 2024.**

**Fine della Circolare N° 51/2024**